

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Bertolami Girolamo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Arch. Truscello Carmelo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 10.12.2021

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Carmelo Calabrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 972

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10.12.2021, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **10.12.2021**

L' Addetto
F.to Salvatrice Ferrara

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 10.12.2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

	COMUNE DI NOVARA DI SICILIA Città Metropolitana di Messina N° 110 Reg. Del 10.12.2021 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
---	---

Oggetto: 'LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA - CUP: H91E08000070002 - CIG; 8050713A87' - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 965/2020 - ART. 108 D. LGS 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **dicembre** alle ore **13,30** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza attraverso il collegamento al link "<https://meet.jit.si/Comunedinovara>;" ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e della Circolare n° 10 del 27.03.2020 emanata dal Dipartimento Reg.le delle Autonomie Locali dell'Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI
1. BERTOLAMI GIROLAMO	SINDACO	Presente
2. BUEMI SALVATORE	ASSESSORE	Presente
3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
4. GULLO PAMELA	ASSESSORE	Assente
5. TRUSCELLO CARMELO	ASSESSORE	Presente
TOTALE		Presenti 4 Assenti 1

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dr. CARMELO CALABRESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **NON DOVUTO.**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA - CUP: H91E08000070002 - CIG; 8050713A87 - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 965/2020 - ART. 108 D. LGS 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)".

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -								
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE								
UFFICIO PROPONENTE UFFICIO TECNICO	SETTORE INTERESSATO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO							
OGGETTO:	<p>"Lavori di Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87 - Manifestazione della volontà di risoluzione del contratto di appalto Rep. 965/2020 - art. 108 D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)"</p>							
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:</p> <p>1) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>								
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Data, 10.12.2021</p> <p>IL RESPONSABILE <i>F. Di Natale G.</i></p>							
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile parere: non dovuto.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Attestandone la copertura finanziaria.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPESA</th> <th>DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>al Codice cap. Imp.....</p> <p>Data IL RESPONSABILE.....</p>			SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	EURO		
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA						
EURO								
DELIBERAZIONE	IL VERBALIZZANTE							
110								



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

Oggetto: "Lavori di "Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87" – Manifestazione della volontà di risoluzione del contratto di appalto Rep. 965/2020 – art. 108 D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

PREMESSO

- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio Reg. Gen. n° 117 del 12/03/2020 il Comune di Novara di Sicilia ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87, in favore della ditta LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI srl con sede a Lecce via B. Croce n. 24 - Part. IVA 04356260754 - che ha offerto sull'importo a base d'asta di € 544.185,59 il ribasso del 22,220% e, quindi, per l'importo finale netto di € 434.546,95 di cui € 383.788,07 per lavori ed € 50.757,88 per oneri non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Che per il finanziamento dell'opera nel suo complesso, ivi compresi i servizi di ingegneria ad essa strumentali ed afferenti, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Serv. 7, Politiche Urbane e Abitative U.O.S.7.01, della Regione Sicilia, ha emesso il D.D.G. n° 0687 dell'11/4/2019, a valere sulle risorse del Fondo di Coesione 2014/2020 per gli interventi sui beni culturali Storico - Artistici di Culto, per l'intero importo di € 800.000,00;
- Che con Contratto Rep 965 del 25/06/2020 si è proceduto alla stipula dell'appalto e che la consegna dei lavori è avvenuta in data 22/07/2020;
- Che in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del CSA le parti prendono atto che il termine per l'esecuzione dei lavori resta fissato in complessivi giorni 540 (cinquecentoquaranta) dalla data di consegna definitiva delle aree i lavori;
- Che detta consegna consegue, peraltro, alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 0011210 del 21/07/2020 - con la quale è stata autorizzato l'avvio del cantiere "anche al fine di potere effettuare le verifiche necessarie sulle strutture di copertura, finalizzate al rispetto delle prescrizioni di cui alle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" allineate alle Nuove Norme tecniche per le costruzioni. Gli interventi di riparazione e/o miglioramento delle strutture esistenti dovranno essere concordati preventivamente con quest'Ufficio"
- Che sotto questo profilo la consegna dei lavori, secondo quanto riportato nel medesimo verbale, doveva comunque intendersi come condizionata all'esito delle verifiche che si era ritenuto necessario effettuare in corso d'opera sulle strutture lignee della copertura.
- Che, comunque, per effetto dell'intervenuta consegna dei lavori, in attuazione specifica del disposto di cui all'art. dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, e dall'art. 207, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) oltre che dello stesso art. 3 del Contratto Rep 965/2020, l'appaltatore ha chiesto ed ottenuto la corresponsione di un'anticipazione pari al 30% del valore stimato dell'appalto che, secondo quanto espressamente riportato nella citata disposizione normativa, doveva essere recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei S.A.L., secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata; formalizzazione dell'appalto;
- Che l'importo dell'anticipazione erogata è pari a complessivi € 143.400,50 e che il versamento dell'anticipazione è stato disposto con mandato di pagamento n° 976 del 11/12/2020 giusta Determinazione del responsabile dell'Area tecnica n° 274 del 30/10/2020;

- Che dopo una prima fase nella quale i lavori erano stati regolarmente e concretamente avviati, l'Impresa LA VALLE COSTRUZIONI & RESTAURI srl ha invece frapposto una serie di ostacoli operativi, organizzativi e gestionali alla prosecuzione dell'appalto che hanno progressivamente portato, in data 26 maggio 2021, alle dimissioni degli stessi responsabili di cantiere ed al sostanziale fermo dei lavori;

- Che per avviare a tale stato inaccettabile stato di cose, con propria nota prot. 3881 del 04/06/2021 il RUP dell'appalto ha provveduto a contestare l'ingiustificato fermo del cantiere convocando l'impresa ad una riunione operativa da tenersi presso la sede municipale in data 9 giugno 2021 nel corso della quale adottare le determinazioni necessarie ai fini della più sollecita ed efficace ripresa e definizione dei lavori;

- Che nonostante la mancata presenza all'incontro con successiva nota prot. 7347 del 16/06/2021 l'impresa ha quindi manifestato le proprie pretese difficoltà all'esecuzione dell'appalto comunicando di ritenere che contrariamente a quanto disposto dall'Ordine di Servizio del D.L. n° 1 del 19/05/2021 "non ci siano i giusti presupposti per la ripresa corretta ed in sicurezza dei lavori in oggetto" e rappresentando che ai fini della prosecuzione sarebbe stata necessaria la redazione di apposita perizia di variante ed il concordamento di nuovi prezzi anche per avviare all'aumento esponenziale del costo delle materie prime che nel frattempo si era verificato;

- Che in data 24/06/2021, replicando alle contestazioni dell'Impresa, la D.L. ne ha evidenziato la palese infondatezza rilevando, di contro, come in conseguenza delle pretestuose prese di posizione dell'Impresa affidataria, si configurano "gravi irregolarità ed inadempimenti alle obbligazioni di contratto perpetrate dall'Appaltatore dei lavori in oggetto" demandando contestualmente al RUP ogni conseguenziale decisione in merito alla materiale possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale;

- CHE a distanza di oltre un mese dalla comunicazione della D.L., nonostante i vari tentativi di sensibilizzazione operati medio tempore dallo stesso RUP, l'Impresa affidataria ha soltanto replicato che i prezzi delle materie prime erano ormai lievitati a tal punto da impedire la materiale esecuzione dei lavori, ma senza più replicare in merito a difetti di consegna o particolari necessità di adozioni di eventuali varianti in corso d'opera;

- CHE in via ulteriore e sempre a confutazione delle infondate eccezioni propuginate ex adverso, con nota prot. 9871 del 27/09/2021 la D.L. ha ulteriormente evidenziato che anche con riferimento al rincaro del costo dei materiali lo Stato è direttamente intervenuto in ausilio con il c.d Decreto Sostegni bis, convertito con Legge 106/2021, che a livello nazionale riconosce contributi finalizzati alle imprese ai fini della mitigazione del rincaro dei prezzi;

- CHE di segno sostanzialmente analogo sono le ulteriori repliche dell'Impresa affidate alla nota prot. 10143 del 06/10/2021 il cui contenuto meramente ridondante e dilatorio è stato ulteriormente e prontamente confutato dalla D.L. con propria missiva del 08/10/2021 con la quale tutte le precedenti contestazioni all'impresa sono state nuovamente ed integralmente ribadite;

- CHE non riscontrandosi, in via successiva, alcun segno di discontinuità rispetto al precedente atteggiamento ostruzionistico ed omissivo, il RUP ha provveduto a richiedere direttamente al Segretario Comunale quale organo legittimato ai sensi dell'art. 97 T.U.EE.LL., ad esprimere il proprio parere giuridico-amministrativo in merito all'attivazione degli strumenti risolutivi del contratto Rep 965/2021 di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 relativamente all'Appalto dei Lavori di Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata;

- CHE il parere risulta reso dal Segretario Generale dell'Ente con nota prot. 11392 del 24/11/2021 in senso sostanzialmente conforme al contenuto delle indicazioni della D.L., evidenziando contestualmente che "la mancata osservanza degli Ordini di servizio del D.L., il fermo ingiustificato di cantiere e la pretesa a volersi ergere a Giudice pretendendo di statuire - in maniera arbitraria ed unilaterale - e con vie di fatto, circa la sussistenza dei presupposti di validità ed efficacia della consegna dei lavori, costituiscono - a mio giudizio - gravi elementi di scorrettezza professionale ed invalgano inammissibili manovre volte al condizionamento della libertà di giudizio e dell'operato della P.A. committente, con violazione diretta delle stesse norme poste a presidio della legalità e della prevenzione della corruzione negli appalti pubblici della cui sussistenza, pertanto, appare assolutamente necessario informare quantomeno l'ANAC.

- CHE per tali motivi, sulla base delle motivate conclusioni del Segretario Generale è onere del RUP, previa verifica dei passaggi istruttori di cui all'art. 108, comma 3° del Codice dei Contratti Pubblici, formulare la proposta per la dichiarazione di risoluzione del contratto;

CHE ai sensi dell'art. 108, comma 6° dello stesso D.Lgs 50/2016 dovrà contestualmente essere acquisita dal D.L. la relazione descrittiva dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna e disporre il pagamento dei soli lavori già eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

- CHE secondo quanto condivisibilmente evidenziato dal Segretario Comunale, in presenza di una situazione di conclamato e persistente inadempimento, tali provvedimenti costituiscono per il RUP, atti a contenuto vincolato e che, quindi, la loro mancata esecuzione comporta il sorgere di responsabilità di carattere professionale dai potenziali risvolti anche per fattispecie risarcitorie di natura erariale che ben potrebbero conseguire a carico di quest'ultimo soprattutto in caso di eventuale definanziamento degli interventi per superamento dei tempi limite stabiliti dai relativi crono programmi;

- CHE nonostante la chiara presa di posizione assunta con il predetto parere del Segretario Comunale, regolarmente notificato a mezzo pec alla stessa Impresa La Valle Costruzioni & Restauri srl, nessuna replica o riscontro è stato finora opposto dall'affidataria né, per altro verso, si è registrata l'eventuale ripresa dei lavori all'interno del cantiere;

- CHE pertanto, persistendo tutte le condizioni di inadempimento ritualmente e tempestivamente contestate dalla D.L. ed ulteriormente ribadite anche nel parere prot. 11392 del 24/11/2021 a firma del Segretario Comunale e non essendo verificatesi, a tutt'oggi, la ripresa dei lavori, deve senz'altro procedersi alla immediata risoluzione del vincolo contrattuale disponendo la cesura, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 del Contratto Rep. 965 del 25/06/2020 dei lavori di **"Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87 - precedentemente stipulato con l'Impresa LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI srl;**

- CHE tale necessità si palesa viepiù urgente ed indifferibile anche per evitare eventuali decadenze o peggio, definanziamenti, da parte della Regione Siciliana in conseguenza del superamento dei termini di conclusione dell'appalto che, oggi, per effetto del prolungato fermo ingiustificato del cantiere, si assottigliano sempre di più fino ormai ad essere diventati ormai quasi del tutto insufficienti ai fini dell'utile completamento dei lavori;

- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 108, comma 3°, del D.Lgs 50/2016 è espressamente statuito che "il direttore dei lavori (...) quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto."

- CHE ai sensi dell'art. 108, comma 4°, inoltre, allorché "l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali."

- CHE in base al disposto dell'art. 108, comma 5°, "Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto."

- CHE la perizia relativa allo stato di consistenza ed alla contabilizzazione dei lavori già eseguiti non è stata ancora depositata da parte della D.L. e che detti lavori vanno comunque imputati, all'importo dell'anticipazione già erogata in favore dell'Impresa;

- VISTO il comma 6° dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 in forza del quale, espletati tutti i superiori passaggi, il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto "dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di

consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna";

- CHE pertanto, una volta disposta la risoluzione contrattuale attraverso l'approvazione del presente atto dovrà immediatamente attivarsi la D.L. al fine della consegna della relazione tecnico-contabile circa le quantità ed il valore delle opere e lavorazioni eseguite;

- CHE, infine, ai sensi del comma 9°, del citato art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici è espressamente previsto che: "Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese."

- CHE in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa "l'atto risolutivo esercizio di diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell'amministrazione pubblica nei confronti del privato" Consiglio di Stato sez. V, 19/04/2019, n.2543; - nello stesso senso, più recentemente, anche: T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 15/01/2021, n. 15) sicché, nel caso di specie, ciò che va valutato è soltanto la sussistenza di una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturite dal rapporto contrattuale, senza che venga nemmeno in rilievo, quindi, la necessità di individuazione di un interesse pubblico diverso ed ulteriore rispetto all'esigenza di garantire la concretezza e l'efficacia del sinallagma contrattuale;

- EVIDENZIATO, in ogni caso, anche sotto il profilo del richiamato interesse pubblico, che la persistente ed irrisolta condizione di fermo del cantiere, oltre a differire a tempo indeterminato la possibilità di fruizione collettiva di un bene di inestimabile valore storico-architettonico e culturale, quale è la Chiesa dell'Annunziata, determina in maniera evidente un consistente rischio economico-patrimoniale per il Comune, poiché, trattandosi comunque di fondi nella piena disponibilità dell'Ente non sussiste il rischio che per effetto del ritardo nella esecuzione e definizione dei lavori venga a determinarsi il loro definanziamento in danno, e la conseguente decadenza della relativa provvista economico-finanziaria.

CHE alla luce delle rilevate condizioni e per meglio garantire l'interesse pubblico connesso alla cura degli interessi della popolazione e del territorio appare assolutamente necessario provveder, nel caso di specie, alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4° del D.Lgs 50/2016 stante la palese inaccettabilità dei ritardi connessi all'ingiustificato fermo del cantiere finora mantenuto dalla ditta affidataria;

- CHE si condivide, anzi, sotto l'aspetto puramente economico, la necessità evidenziata dal Segretario Comunale di procedere all'applicazione delle necessarie penali per il ritardo accumulato dall'Impresa da computarsi sempre nell'ambito della perizia da redigersi a cura della D.L. ai sensi dell'art. 108, comma 6°, del T.U. dei Contratti Pubblici e con la quale dovranno essere quantificati anche i danni causati all'Ente appaltante in considerazione dell'illegittimo comportamento assunto dall'Impresa;

Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere con la risoluzione contrattuale nei riguardi dell'Impresa La Valle Costruzioni & Restauri srl al fine della migliore perseguimento e tutela degli interessi pubblici ad un più congruo e funzionale utilizzo dei beni e delle risorse economico-patrimoniali dell'Ente a beneficio della collettività amministrata;

Visto il D.Lgs 50/2016 ed in particolare l'art. 108 del D.Lgs 50/2016 che riconosce alle Pubbliche Amministrazioni il diritto potestativo alla risoluzione contrattuale al verificarsi dell'inadempimento della controparte;

Visto l'O.R.E.E.LL. vigente nella Regione siciliana;

Visto lo Statuto comunale;

SI PROPONE

1. - di manifestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 4°, del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) la volontà del Comune di Novara di Sicilia di provvedere con la alla risoluzione del Contratto Rep. 965 del 25/06/2020 relativamente dei lavori di **"Ristrutturazione e restauro della**

del Contratto Rep. 965 del 25/06/2020 relativamente dei lavori di "Ristrutturazione e restauro della Chiesa di Maria Santissima dell'Annunziata - CUP: H91E08000070002 - CIG: 8050713A87 - precedentemente stipulato con l'Impresa LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI srl;

2. - per l'effetto, di invitare il RUP ad osservare tutto quanto disposto dall'art. 108, comma 4° del D.Lgs 50/2016 assegnando all'impresa il termine finale non inferiore a dieci giorni entro i quali l'appaltatore deve riattivare il cantiere e riprendere i lavori e di provvedere, per il caso di ulteriore inadempimento alla redazione del processo verbale in contraddittorio con l'impresa ed alla definitiva formalizzazione della risoluzione contrattuale;

3. - di invitare altresì il RUP, dopo la formalizzazione della Determinazione di risoluzione del contratto, ad acquisire dalla D.L. la redazione dello stato di consistenza dei lavori fin qui eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna dando atto, in ogni caso, che gli eventuali crediti da riconoscere vanno compensati con l'importo delle anticipazioni di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 che sono state già erogate all'impresa e dei danni che la stessa dovrà pagare anche in relazione alla necessità di smobilizzo di ponteggi e liberazione del cantiere;

4 - DI DARE ATTO che sebbene si verta esclusivamente in fattispecie di diritti soggettivi di natura privatistica nella quale viene in rilievo soltanto la situazione di contestato inadempimento agli obblighi contrattuali dell'affidataria, la procedura attivata garantisce comunque in maniera più adeguata e diretta l'interesse pubblico connesso alla cura degli interessi della popolazione e del territorio stante che la persistente ed irrisolta condizione di fermo del cantiere, oltre a differire a tempo indeterminato la possibilità di fruizione collettiva di un bene di inestimabile valore storico-architettonico e culturale, quale è la Chiesa dell'Annunziata, determina in maniera evidente un consistente rischio economico-patrimoniale per il Comune, poiché, trattandosi comunque di fondi nella piena disponibilità dell'Ente non sussiste il rischio che per effetto del ritardo nella esecuzione e definizione dei lavori venga a determinarsi il loro definanziamento in danno, e la conseguente decadenza della relativa provvista economico-finanziaria.

5 - DI trasmettere la deliberazione di approvazione della presente al RUP, oltre che Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Giuseppe DI NATALE, per gli adempimenti successivi e consequenziali

6 - DI dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

Novara di Sicilia, li 07/12/2021

Il Responsabile del Procedimento



Il Sindaco